

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/959 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2016

**che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 10, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni conservano registrazioni delle comunicazioni di informazioni intercorse tra essi e tutte le persone che hanno ricevuto sondaggi di mercato (gli «interpellati») ai fini dei sondaggi stessi. Tali registrazioni dovrebbero servire ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni per dimostrare alle autorità competenti di aver tenuto una condotta corretta, in particolare nei casi in cui la natura dell'informazione cambia dopo il sondaggio di mercato o in cui l'autorità competente deve riesaminare il processo di classificazione dell'informazione. A tal fine tutte queste registrazioni dovrebbero essere conservate in formato elettronico.
- (2) Ai fini della registrazione sistematica delle informazioni comunicate anche quando il sondaggio di mercato è tenuto nel corso di riunioni o di conversazioni telefoniche non registrate, è opportuno predisporre un modello uniforme per il verbale o il resoconto scritto di tali riunioni e conversazioni che deve redigere il partecipante al mercato che comunica le informazioni.
- (3) Ai fini della registrazione sistematica delle informazioni comunicate, i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni dovrebbero tenere registrazioni delle comunicazioni scritte con cui gli interpellati sono informati quando le informazioni comunicate nel corso del sondaggio di mercato cessano di essere privilegiate.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (6) Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014,

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

